

COMM. TRIB. PROVINCIALE LODI - 50/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26 aprile 2011 la Viscolube S.p.a. ha adito questa Commissione per vedere riconosciuto il diritto alla esenzione dal pagamento del tributo denominato Tobin Tax ed il rimborso di quanto computato per i periodi d'imposta 2008 e 2009.

La ricorrente precisa:

L'art. 81 del Decreto Legge n. 112/2008 ha istituito la c.d. "robin Tax" - recte Tobin Tax; si tratta di un'addizionale Ires del 5,5% che si applica al reddito delle imprese che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano in specifici settori.

La norma così dispone:

Art. 81.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuali, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

Secondo la ricorrente la ratio della norma consiste nell'imporre un aggravio di imposta nei confronti di quei soggetti che hanno realizzato elevati utili grazie all'andamento favorevole delle quotazioni del petrolio greggio, nonché quei soggetti che esercitano una posizione dominante sul mercato. Significativa è la deroga prevista per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, come noto, beneficia di tariffe incentivanti previste dalla legge e produce l'energia da fonti diverse dagli idrocarburi.

Osserva la ricorrente che una interpretazione letterale non pare escludere dal suo campo di applicazione i soggetti che effettuano il riciclo degli oli usati mediante la produzione di oli rigenerati, atteso che a tali soggetti deve essere attribuito un codice della tabella ATECO uguale a quello attribuibile ai soggetti che operano la raffinazione del petrolio.

L'attività di rigenerazione comporta la lavorazione di una materia prima costituita da un rifiuto altamente inquinante e pericoloso, lo smaltimento della parte inquinante con le migliori tecnologie e l'ottenimento, in via principale, di un olio lubrificante rigenerato e riutilizzabile e, in via secondaria, di una minima parte di gasolio e sostanze bituminose.

I ricavi dell'attività di rigenerazione derivano, in parte, dalla vendita dei prodotti ed in parte dal corrispettivo di trattamento riconosciuto dal Consorzio Obbligatorio degli Oli usati (COOU). Infatti, i costi per ottenere gli oli rigenerati sono superiori ai costi necessari per ottenere oli lubrificanti da petrolio e ciò a causa della necessità di trattare una materia prima che è, appunto, un rifiuto pericoloso.

La Viscolube S.p.A., svolgendo una attività riconducibile al codice Ateco 192020, a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ha applicato l'addizionale Ires e pertanto:

- con riferimento all'esercizio al 31 dicembre 2008, ha sopportato un maggiore carico fiscale del 5,5% pari a Euro 498.722, che ha comportato una riduzione di pari importo del credito d'imposta dell'esercizio;
- con riferimento all'esercizio al 31 dicembre 2009 ha corrisposto maggiori acconti d'imposta nella misura di Euro 199.188,80; l'esercizio 2009 si è poi chiuso con una perdita fiscale.

Osserva poi la ricorrente che della questione si interessata la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio Ambiente, con deliberazioni del 2 marzo 2009, sottolineando l'importanza del settore del riciclo in termini economici, strategici ed ambientali.

Al fine di sostenere, in questa fase di crisi, il settore del riciclo e valorizzare il suo potenziale, la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha invitato gli Stati membri a prendere misure a sostegno del settore ipotizzando espressamente anche l'incentivazione fiscale.

Nonostante l'invito del Consiglio Ambiente e della Presidenza, l'Italia non solo non ha preso misure a sostegno del settore del riciclo quale quello degli oli usati, ma ha addirittura introdotto - con l'adozione della Tobin Tax - misure che aggravano la situazione per il settore del riciclo degli oli usati.

L'inclusione delle aziende che riciclano gli oli usati si pone in contrasto con la ratio della Tobin Tax con cui il legislatore ha inteso tassare i superprofitti congiunturali del settore petrolifero e del gas. Il settore del riciclo degli oli usati, al contrario, non è partecipe dei superprofitti congiunturali e ha margini operativi lordi positivi solo grazie ai sussidi consortili. Il prezzo di vendita del prodotto rigenerato non è neppure sufficiente a ristorare i costi di produzione.

L'aggravio fiscale a carico dell'industria del riciclo degli oli minerali si pone in contrasto con le politiche perseguite a livello UE per la valorizzazione del settore del riciclo in termini ambientali ed economici.

Rileva altresì la ricorrente che la Direttiva 19 novembre 2008, 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti stabilisce una gerarchia per il trattamento dei rifiuti assegnando al riciclo un ruolo di eminente importanza al fine di ridurre lo smaltimento. La predetta Direttiva, richiede agli Stati membri di adottare misure per il trattamento dei rifiuti conformemente alla seguente gerarchia al fine di preservare le risorse naturali e avviare l'Europa verso una società del riciclo e recupero.

Continua la Viscolube osservando che in più di un'occasione il Consiglio UE non ha mancato di ribadire "l'importanza delle tecnologie ambientali al fine di ridurre la pressione su comparti ambientali quali l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità, quale mezzo per migliorare l'efficienza energetica e delle risorse, dal momento che la crescente domanda mondiale di energia e di risorse aumenta sempre più la pressione sull'ambiente".

Nelle conclusioni adottate dal Consiglio UE - Ambiente del 14 ottobre 2004 lo stesso Consiglio auspica, inter alia, incentivi fiscali per tecnologie ambientali eco-efficienti al fine di porre in atto il piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP)⁸ approvato dal Consiglio europeo di primavera del 25-26 marzo 2004.

La Viscolube ha concluso chiedendo che sia accertata e dichiarata 1' illegittimità del diniego tacito al rimborso dell'addizionale IRES per i periodi di imposta 2008-2009, riconoscendo la non applicabilità della Tobin tax alla società ricorrente.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lodi ha contro dedotto depositando in data 20 giugno 2011 una memoria di costituzione in giudizio.

In punto di fatto l'Amministrazione Finanziaria ha negato il diritto al rimborso, mancando del tutto la prova che la ricorrente abbia sopportato, negli esercizi 2008 e 2009, maggiori oneri fiscali nella misura del 5,5 in conseguenza dell'applicazione della Tobin tax.

In ordine all'ambito di applicazione soggettivo della norma, L'Ufficio Finanziario osserva che la società ricorrente rientra appieno nell'applicazione delle disposizioni del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e dalle informazioni reperite presso la Camera di Commercio, emerge che la società presenta due codici attività:

c.a. 192020: preparazione e miscelazione di derivati del petrolio;

c.a. 521010: magazzini di custodia e deposito per conto terzi, esclusi quelli frigoriferi.

Tuttavia, come confermato dallo statuto, l'oggetto sociale principale si sostanzia nella "produzione, la lavorazione, l'industria e la commercializzazione di prodotti petroliferi ed affini, in particolari di oli minerali e grassi lubrificanti. La società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che l'organo amministrativo ritenga utili, necessarie, strumentali o connesse per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale".

Il riciclo e la commercializzazione degli oli lubrificanti usati comporta un procedimento di raffinazione e di lavorazione che, senza alcun dubbio, rientra nell'attività di cui alla lettera b) del citato art. 81 comma, 16.

In punto di diritto l'Agenzia delle Entrate osserva:

non sussistono le condizioni necessarie perché il giudice adito possa legittimamente pronunciarsi sulla disapplicazione della normativa vigente per presunta incompatibilità con la normativa comunitaria.

Nel caso di specie non si ravvisa alcuna incompatibilità o contrasto tra la norma interna citata e quella comunitaria presumibilmente violata. In effetti, la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea hanno più volte sottolineato l'importanza del riciclo in termini economici, strategici e ambientali e hanno invitato gli Stati Membri a "rimuovere gli attuali ostacoli all'accesso, facilitare l'accesso ai depositi di materie prime dell'UE e ridurre la dipendenza dell'Unione Europea nei confronti delle materie prime primarie, promuovendo l'efficienza delle risorse, il riciclaggio e la sostituzione. Un uso maggiore e più efficiente delle materie prime rinnovabili e secondarie, comprese le materie prime rinnovabili dell'UE, è essenziale". Ma si tratta di meri indirizzi operativi.

Né è ravvisabile un comportamento negligente o disinteressato dello Stato Italiano che, proprio in attuazione degli inviti e delle comunicazioni provenienti dagli Organi Comunitari, in considerazione dei costi sostenuti e al fine di incentivare l'operatività delle società che operano nell'attività di riciclaggio, ha previsto che il COOU (Consorzio Obbligatorio degli

Oli usati) riconoscesse alle imprese di rigenerazione un idoneo corrispettivo per l'attività di trattamento degli oli usati.

Sarebbe inoltre illegittima l'esenzione dalla Tobin tax con procedimento analogico, vigendo nell'ordinamento tributario il divieto dell'applicazione analogica "delle norme che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni".

Osserva infine l'Ufficio Finanziario che con la Direttiva 2008/98/CE, la Comunità Europea richiedeva agli Stati membri di adottare misure per il trattamento dei rifiuti; il Legislatore italiano emanava il D.L. 3/12/2010 n. 205 in attuazione della predetta direttiva. All'art. 4 del citato decreto attuativo previsto che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

il tutto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Amministrazione Finanziaria ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda di rimborso e la conferma della applicabilità della Tobin Tax alle attività della Viscolube.

All'odierna udienza, tenutasi in forma pubblica, il Giudice relatore illustrava i motivi del ricorso.

Indi le parti venivano ammesse alla discussione

All'Esito, la Commissione si riservava di definire il procedimento nel termine di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione adita, valutati tutti gli elementi di giudizio sottoposti alla sua attenzione, ritiene sicuramente comprensibili le considerazioni espresse dalla parte ricorrente sulla applicazione dell'addizionale IRES - Tobin Tax alla attività di rigenerazione degli oli usati.

Tuttavia una serie di argomentazioni contrarie non consente di accogliere le domande della Viscolube.

Si deve in primo luogo escludere la possibilità di pervenire alla esenzione dalla Tobin Tax mediante una interpretazione analogica, non prevista in materia di esenzioni fiscali.

Va inoltre considerato che se da un lato l'attività esercitata dalla Viscolube è gravata dalla imposizione fiscale per cui è procedimento, dall'altro la stessa attività è incentivata dallo Stato mediante il sistema dei contributi a carico del COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli usati). Il contributo fa parte del pacchetto di misure adottate dallo Stato Italiano con Decreto Legge n. 135 del 25/09/2009 - art. 13 - convertito nella Legge n. 166 del 20/11/2009, in relazione alla procedura d'infrazione n. 2004/2190.

Il procedimento era stato sollevato dalla Commissione europea nel giugno 2007 nei confronti dell'Italia, ritenuta responsabile di applicare un regime fiscale discriminatorio in materia di oli lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri, contravvenendo all'articolo 90 del TCE in materia di disposizioni fiscali.

Oggetto della controversia era l'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise), che prevede per gli oli lubrificanti (e i prodotti

energetici) ottenuti dalla rigenerazione una riduzione del 50% sull'imposta al consumo, rispetto a quella applicata agli oli di prima distillazione. Tale riduzione, giustificata dalla necessità di compensare gli elevati costi del processo di rigenerazione, si intendeva però riferita esclusivamente agli oli usati raccolti in Italia. Per analoghi prodotti, ma con origine estera della materia prima, tale riduzione era esclusa. La Commissione europea ha ritenuto tale trattamento contrario al principio di non discriminazione enunciato dall'articolo 90 del TCE, che stabilisce che nessuno Stato membro può applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali.

L'Italia, allo scopo di superare i rilievi mossi in sede comunitaria e di adeguare la normativa nazionale a quella europea, ha emesso il ripetuto Decreto Legge, il cui articolo 13 reca varie modifiche alle norme vigenti. In quella sede si è ritenuto opportuno introdurre anche il contributo a carico del COOU di cui si è detto. Pertanto alla agevolazione consistente nella riduzione del 50% dell'imposta di consumo si è aggiunta una nuova agevolazione, sotto forma di un contributo a carico del COOU.

Pertanto è certo che già il Legislatore del 2009 si era fatto carico della necessità di adeguare la Legislazione interna alle Direttive della Unione Europea.

Purtroppo la Commissione non ha potuto valutare l'entità concreta del contributo COOU, in termini assoluti ed in termini relativi, con riferimento al valore complessivo dei ricavi dell'impresa; ciò in quanto la norma istitutiva non fissa precisi parametri di calcolo; inoltre né la Viscolube né l'Ufficio Finanziario hanno fornito indicazioni al riguardo.

Ma v'è di più.

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto, tra l'altro la soppressione dell'esenzione prevista nell'ultima parte del cc. 16 dell'art. 81 del Decreto Legge n. 112/2008. Per tanto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è più esente da Tobin Tax.

Inoltre ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali."

L'aumento dell'addizionale IRES e la soppressione dell'esenzione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rendono del tutto evidente che per il Legislatore nazionale la difficilissima crisi economica apertasi a livello mondiale a far tempo dal 2008 richiede drastici interventi di risanamento della finanza pubblica, con conseguenti ricadute su tutti i settori produttivi.

La stessa Unione Europea ha più volte affermato il principio che solo una rigorosa politica di contenimento delle risorse finanziarie nazionali potrà consentire di superare l'attuale gravissima fase congiunturale. Per perseguire tale obiettivo ogni altra esigenza deve essere considerata non prioritaria.

Le considerazioni sin qui espresse impongono il rigetto del ricorso.

In applicazione del principio di cui all'art. 15 del D.Leg.vo 31.12.1992 n. 546 la Viscolube S.p.a., in quanto soccombente, dovrà rifondere all'Amministrazione Finanziaria le spese processuali, liquidate nella complessiva somma di € 3.000,00.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi

rigetta il ricorso n. 276/11 proposto da Viscolube S.p.a.

Condanna la Viscolube S.p.a. a rifondere all'Amministrazione Finanziaria le spese processuali, liquidate nella complessiva somma di € 3.000,00.